

COMUNE DI TALEGGIO
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10214	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 21 Trasmessa al Co.Re.Co. il Con elenco n.	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA STRA/ORDINARIA

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI
NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART.
233 BIS, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/00, COME MODIFICATO
DALL'ART. 1, COMMA 831, DELLA LEGGE 145/2018.

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di novembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ARNOLDI GIANLUCA	SINDACO	P
TESTORI GIANPIETRO	CONSIGLIERE	P
BRISSONI CORRADO	CONSIGLIERE	P
ARNOLDI GIAMPIETRO	CONSIGLIERE	P
BARONI GIULIA	CONSIGLIERE	P
MILESI PIETRO FRANCO	CONSIGLIERE	P
BRAMBILLA STEFANO	CONSIGLIERE	P
TRAINA PIERMARCO	CONSIGLIERE	P
BUSETTI ROGER	CONSIGLIERE	A
DI MATTEO DENISE	CONSIGLIERE	A
BARBARISI TOMMASO	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARNOLDI GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco cede la parola alla Ragioneria Sig.ra Giuliana Tasso per l'illustrazione tecnica del punto.
Non vi sono interventi.
Si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

CONSIDERATO:

- Che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;
- Che la popolazione residente del Comune di Taleggio, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;
- Che il bilancio consolidato non è mai stato predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della Faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet;
- Che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

VISTO il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti";

CONSIDERATO che il Comune di Taleggio non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Taleggio, non presenta una valenza informativa significativa;

RITENUTO altresì di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

PRECISATO che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

ACCERTATO che in sede di istruttoria è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 08 favorevoli, n. == contrari e n. == astenuti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. **DI AVVALERSI**, per le motivazioni espone in premessa, della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale, a partire da quello relativo all'anno 2018, la cui scadenza era fissata al 30 settembre;
2. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici comunali ed all'Organo di revisione dell'ente.
4. **DICHIARARE**, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000

Il sottoscritto **ARNOLDI Gianluca**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica-contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **ARNOLDI Gianluca**

TALEGGIO, li 08.11.2019



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to ARNOLDI GIANLUCA

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del T.U. n. 267/2000)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 09.12.2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi sino al 24.12.2019.

P. Il Segretario Comunale
Il Funzionario Incaricato
F.to TASSO Maria Giuseppina

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

(art.127, Commi 1, 2 e 3 del T.U. N. 267/2000)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data o per iniziativa del C.C. ai sensi dell'art. 127, comma 1 del T.U. n. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di Controllo, per il controllo dei vizi denunciati.

li,

Il Sindaco

La Sezione del Co.Re.Co.
Con sua nota n. Del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti

Controdeduzioni del Comune n.
In data . Ricevuta dalla Sezione del Co.Re.Co. il

li,

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

(artt. 134, comma 1 del T.U. n. 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data

- nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell' art. 134 del T.U. n. 267/2000, in data
- il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del atti n.
Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.
- il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del atti n.
- Annullata parzialmente nella seduta del atti n.

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci gironi di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del III comma, dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000, i n data 19/12/2019

li, 21/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Maria Grazia CRISCUOLI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

li, 09.12.2019

Il Segretario Comunale / Il Funzionario Incaricato



[Handwritten signature]